



stato *ex se* suscettibile, a suo dire, di generare conseguenze sanzionatorie, vuoi perché nessun vantaggio competitivo sarebbe derivato alla vettura in gara, vuoi perché tale disco aggiuntivo non avrebbe rappresentato alcun pericolo per la sicurezza del mezzo e della competizione. Osserva ancora parte ricorrente che, indubbia la natura non volontaria della asserita non conformità del differenziale rispetto alla *fiche* di omologazione del mezzo, detta modifica additiva avrebbe avuto la mera finalità di preservare da eccessiva usura la parte meccanica in oggetto, con un vantaggio quindi soltanto economico per il *Team* di appartenenza, sotto il profilo del risparmio sulle spese di manutenzione del mezzo.

Sotto altro profilo, il reclamante si duole del carattere non appropriato della sanzione, non essendo chiare a suo dire le ragioni della mancata applicazione della ammenda in luogo della più grave sanzione applicata, avuto riguardo anche alla tenuità dei fatti accertati. Ha pertanto concluso per l'accoglimento dell'appello e per l'annullamento della impugnata decisione.

La Procura federale si è costituita in giudizio per resistere al reclamo e per chiederne la reiezione con la conferma della impugnata decisione, sul rilievo della sussistenza del fatto materiale accertato (non negato dalla stessa ricorrente) e della sua rilevanza sul piano sanzionatorio. All'udienza di discussione del 17 novembre 2023 le parti hanno esposto oralmente le loro ragioni, dopo di che la causa è stata trattenuta per la decisione.

### **Diritto**

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Le risultanze istruttorie sono ben evidenti e sono corroborate dalle stesse produzioni di parte ricorrente (da ultimo con l'attestato del produttore Audi esibito in sede di discussione orale): i dischi lisci presenti nel differenziale dell'autovettura sono risultati in numero pari a sette, anziché sei, come imposto dal regolamento di campionato e dalla *fiche* di omologazione del mezzo (dal cui rilievo fotografico è dato inequivocabilmente evincere che i dischi omologati sono in numero di sei).

La rilevanza causale della accertata e indubitabile difformità del mezzo rispetto al suo archetipo regolamentare, che ne impone la piena conformità alla *fiche* di

omologazione, non è facile da apprezzare in termini di vantaggi competitivi che possano esserne derivati in sede di gara. Sul punto, gli stessi commissari di gara non hanno svolto alcun rilievo o osservazione che possa condurre a ritenere sussistente o ad apprezzare in concreto i profili di rilevanza di detto vantaggio competitivo, che quindi deve escludersi allo stato degli atti.

Tuttavia, lo spirito delle disposizioni regolamentari ed anche la giurisprudenza di questa Corte ( cfr., in particolare sentenze n. 4/2020 e n. 2/2019) si sono assestate nel senso della tendenziale rilevanza oggettiva, sul piano sanzionatorio, delle difformità tecniche riscontrate sui mezzi in rapporto alle risultanze degli attestati di omologazione. E ciò proprio perché la finalità ultima della gara, in omaggio al principio della *par condicio competitorum*, è quella di apprezzare e valorizzare il merito sportivo, a parità di condizioni tecniche dei mezzi meccanici utilizzati, che non devono essere manomessi o comunque risultare difformi nelle parti meccaniche o strutturali, di modo che possa determinarsi una asimmetria rispetto alle attestazioni conformative risultanti dalla documentazione di corredo del mezzo, anche quando non sia *ictu oculi* apprezzabile il miglioramento delle prestazioni derivante dall'intervento modificativo. Anche la lettera dell'art. 128 del Regolamento sportivo nazionale ( cfr. la tipologia delle sanzioni previste per i casi di cui alla lettera B) nel correlare in via automatica la sanzione della esclusione ai casi di accertato incremento delle prestazioni, lascia chiaramente intendere, con *argumentum a contrario*, che ben possa applicarsi una sanzione diversa ( l'ammenda o se del caso l'esclusione, non via automatica ma con puntuale motivazione) a prescindere dal vantaggio competitivo che sia derivato al mezzo dalla contestata difformità tecnica.

Ciò precisato in termini generali, e facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ne viene che nella fattispecie di causa nessun dubbio potrebbe profilarsi riguardo alla sottoposizione a sanzione della accertata difformità tecnica nel differenziale del mezzo, difformità che sussiste e che integra a pieno titolo la contestata violazione regolamentare.

Questa Corte deve tuttavia osservare, sul piano della natura e della entità della sanzione, che l'applicazione della più grave sanzione della esclusione, rispetto alla pur prevista e meno afflittiva misura dell'ammenda, postula che sia certo e incontestato, nella fattispecie concreta, il presupposto del vantaggio competitivo che sia derivato alla vettura dalla rilevata difformità tecnica.

Ed invero, in base all'art. 128 cit., solo in caso *di accertato incremento delle prestazioni la sanzione dovrà essere l'esclusione*, da ciò dovendosi desumere che nelle altre ipotesi ( in cui cioè non sia certo, come nel caso in esame, il vantaggio competitivo che ne sia derivato al mezzo) la sanzione della esclusione non potrà trovare applicazione in via automatica, dovendo casomai essere frutto di un motivato apprezzamento discrezionale da parte dei commissari di gara.

Ora, poiché nel caso in esame non è stato neppure indicato dagli organi accertatori della riscontrata difformità qual sia, o potrebbe essere, il vantaggio competitivo che sia derivato alla vettura della parte qui ricorrente e che, anzi, dalle emergenze di causa deve escludersi che tale vantaggio possa dirsi accertato ( posto che il disco aggiuntivo nel differenziale dell'automobile, come emerge anche dall'attestato della casa produttrice Audi esibito alla udienza di discussione, non risulta possa aumentare o aver aumentato le qualità prestazionali del mezzo), deve concludersi che, in difetto di specifica e eventualmente diversa motivazione, la sanzione della esclusione va ritenuta non adeguata rispetto ai fatti accertati a carico della parte qui ricorrente.

Ne consegue che detta sanzione va annullata, in accoglimento sul punto del proposto appello.

Questa Corte ritiene tuttavia che, ai sensi dell'art. 23 n. 12 del Regolamento di giustizia sportiva dell'ACI, in sostituzione della disposta esclusione sia appropriato far luogo all' applicazione di una sanzione pecuniaria che, in ragione della non particolare rilevanza del fatto accertato, può essere determinata, tenuto conto dei limiti edittali previsti per le inosservanze regolamentari colpose (art. 227 p.3 lett. b) RSN) , nella somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00).

Dal parziale accoglimento del gravame deriva la parimenti parziale restituzione del deposito cauzionale, nella misura di cui in dispositivo, da effettuare soltanto dopo l'adempimento, da parte della ricorrente, dell'obbligo di corrispondere gli importi della sanzione come dianzi determinati.

#### **P. Q. M.**

La Corte sportiva di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l'effetto, sostituisce la sanzione dell'esclusione dalla classifica di gara con la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 (tremila/00).



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Ordina la restituzione del deposito cauzionale limitatamente alla metà del relativo importo, da effettuarsi dopo l'avvenuto versamento della suddetta sanzione, e con incameramento della residua frazione.

Roma, lì 17 novembre 2023

Il componente est.

Il Presidente